



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 80/16	UDIENZA DEL 24/1/2017	DECISIONE N. 015/17	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 FEB 2017	IL SEGRETARIO
---------------------	--------------------------	-------------------------------	--	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 24/1/2017,
con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Francesco Ferroni – Presidente e Relatore
Avv. Irene La Mendola – Componente
Avv. Gaetano Coccoli – Componente

assistita dal Sig. Donato Antonio Liddi – Segretario
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 80/2016 contro:
PALANGA GIOVANNI, guidatore, nato in data 8/8/1973 e residente in Belmonte Piceno (FM), via
Dei Sibillini n. 6, (cod. fisc. PLNGNN73M08L049L), difeso dall'Avv. Stefano Mattii (assente)

DEFERITO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 3, del Regolamento di Procedura Disciplinare, nonché
dell'art. 4 del Regolamento Corse per essere passato a vie di fatto verso altro operatore ippico in data
27/11/2016 presso l'Ippodromo di Montegiorgio, dopo lo svolgimento dell'ottava corsa, Premio
Trofeo Regioni.

FATTO

In data 27/11/2015, il Sig. Petrini Sauro, in qualità di funzionario Mipaaf presso l'Ippodromo di
Montegiorgio, riferiva al Presidente di Giuria presso il predetto Ippodromo che, al termine dell'ottava
corsa, notava "il guidatore Palanga Giovanni inveire ed aggredire il Sig. Marzio Rosati con alcuni
pugni al volto". Successivamente, il Sig. Marzio Rosati, insieme al padre Sig. Luigi Rosati, si
avventavano contro il Palanga colpendolo al volto più volte e, ancora successivamente, il Sig. Marzio
Rosati veniva nuovamente aggredito dal Sig. Michele Dolce, artiere della scuderia Palanga.

Con provvedimento del 1/12/2016, adottato dai Commissari di Giuria presso l'Ippodromo di
Montegiorgio, il Sig. Palanga Giovanni veniva deferito alla suintestata Commissione di Disciplina per
i suddetti fatti.

In data 24/1/2017, il Procuratore della Disciplina depositava le proprie conclusioni ed il difensore del
deferito faceva pervenire memoria difensiva con allegate n. 2 dichiarazioni testimoniali.

All'udienza del 24/1/2017, non comparivano né il deferito, né il suo difensore, né un rappresentante
della Procura della Disciplina.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina. All'udienza del 24/1/2017, la Commissione respingeva la richiesta formulata dal difensore del deferito in ordine all'escussione dei testi Petrini, Mattii e Vastano in quanto ininfluenti ai fini del decidere.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Palanga nel provvedimento di deferimento dell'1/12/2016, vale a dire la violazione dell'art. 4 del Regolamento Corse, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Infatti, la circostanza che il Palanga sia passato alle vie di fatto nei confronti di un altro operatore ippico risulta provata dalla relazione del Sig. Petrini Sauro, funzionario Mipaaf presso l'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio nella giornata del 27/11/2016, nella quale si legge che il deferito, al termine dell'ottava corsa, Premio Delle Regioni, inveiva ed aggrediva il Sig. Marzio Rosati *"con alcuni pugni al volto"*.

Tale grave condotta appare evidentemente violare l'art. 4 del Regolamento delle Corse, che prevede per ogni operatore ippico l'obbligo di *"tenere un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo e fuori di esso"* nonché, soprattutto, i fondamentali principi di lealtà e correttezza sportiva.

Irrilevanti appaiono le dichiarazioni testimoniali allegate dalla difesa del deferito. In primo luogo, dette testimonianze sembrerebbero poco attendibili perché riferite a fatti asseritamente verificatisi dopo la settima corsa quando invece i fatti oggetto del presente procedimento si verificavano dopo l'ottava corsa. In ogni caso, tanto la dichiarazione testimoniale del Sig. Vastano che quella del Sig. Mattii non escludono il fatto di cui al presente deferimento (vale a dire l'aggressione del Palanga nei confronti del Rosati), tentando solamente di giustificarne le ragioni, che comunque appaiono prive di rilievo nel presente procedimento disciplinare.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. PALANGA GIOVANNI in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 60 (sessanta) oltre quelli irrogati dalla Giuria di Montegiorgio in data 1/12/2016 (40 gg).

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA II	IL SEGRETARIO
060/16	13/12/2016	016/17	14 MAR 2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2016 il giorno 13 dicembre, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Stefano Grassi Presidente f.f.
Avv. Leonardo Patané Componente
Avv. Luca Ghelfi Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 066/16

contro

Di Vincenzo Sabato, nato ad Arzano (NA), il 14/11/1980, codice fiscale DVNSBT80S14A455X, domiciliato in Napoli, presso lo studio legale degli Avv.ti Fabio Pugliese e Oreste Trudi, Via M. Bakunin n. 41/43.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Taniotta Luis alla sostanza meloxicam.

Difeso dall'Avv. Fabio Pugliese e dall'Avv. Oreste Trudi.

FATTO

Con atto di incolpazione del 5 ottobre 2016, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Di Vincenzo Sabato, allenatore del cavallo Taniotta Luis, risultato positivo alla sostanza proibita meloxicam, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Realizzatore", disputato in data 9 aprile 2016, presso l'ippodromo di Aversa.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 16/06/2016 al 15/07/2016) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Di Vincenzo Sabato, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 3 novembre 2016, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Di Vincenzo Sabato.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 29 novembre 2016, regolari le notifiche, non si presentava il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto del deposito della memoria difensiva con allegata prescrizione medica veterinaria in copia ed esibita in originale.

La difesa si riportava integralmente alla memoria difensiva ed alle conclusioni ivi contenute.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

L'inculpato, nel corso del procedimento, ha manifestato le proprie osservazioni all'inculpazione per cui è processo, eccependo principalmente la violazione del disposto di cui all'art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite rubricato "Comunicazioni", per non aver ricevuto tempestivo riscontro relativo alla positività rilevata in sede di analisi antidoping e, conseguentemente, di essere venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, soltanto con la comunicazione relativa alla data di fissazione dell'udienza di cui al procedimento de quo.

Considerato quanto sopra, in primis, l'inculpato chiede l'invalidità del procedimento e contestuale sua assoluzione.

In secondo luogo, il Sig. Di Vincenzo nega la propria responsabilità, affermando che il cavallo, due settimane prima del predetto controllo, veniva sottoposto a visita veterinaria dal Dott. Stefano Artina, che prescriveva per la cura dello stesso, il medicinale "Metacam" contenente la sostanza meloxicam, riscontrata in sede di analisi.

Il medico certificava la possibilità della positività al doping per 4 giorni, così come risulta dal certificato medico depositato agli atti.

L'istante, dunque, in ottemperanza a quanto prescritto dal medico, ha fatto partecipare il cavallo ad una corsa solo dopo 14 giorni dalla medicazione, ritenendo legittimamente, sulla base delle indicazioni mediche, assorbita la sostanza utilizzata.

Con pregevole sforzo la difesa cerca di fornire una plausibile spiegazione della sua estraneità ai fatti fondata sulla mancata ricezione della comunicazione relativa alla riscontrata positività da una parte e sulla sua diligenza e prudenza dall'altra.

Per quanto sopra, le osservazioni e le eccezioni difensive devono essere, in parte, disattese e conseguentemente deve essere affermata la responsabilità dell'inculpato.

Priva di fondamento appare l'eccezione relativa all'invalidità del procedimento per mancata comunicazione della positività riscontrata all'inculpato, in quanto la Procura ha regolarmente effettuato la suddetta comunicazione inoltrandola all'indirizzo di posta elettronica e rispettando, pertanto, l'iter amministrativo previsto.

Ciò posto, appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata presenza nell'organismo del cavallo Taniotta Luis della sostanza proibita meloxicam, rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il 9 aprile 2016 in occasione della corsa sopra citata.

La sostanza di cui sopra, rappresenta un farmaco che utilizzato oltre le soglie previste, rappresenta una sostanza proibita utilizzata, appunto, per implementare la performance sportiva del cavallo.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Di Vincenzo e la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo, riconoscendone comunque l'incauta medicazione eseguita con colpa lieve di cui al settimo comma del sopra citato articolo.

Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Di Vincenzo e la Commissione di Disciplina reputa congrua la multa di Euro 500,00, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Con riferimento alla censura dell'interpretazione autentica dell'art. 16 del Regolamento in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante della Procura della disciplina in udienza va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione innanzitutto legittima la detta interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012, né la difesa fa rilevare alcun profilo sostanziale di lesione al diritto di difesa scaturito da tale assenza visto che, in ipotesi, l'incolpato non potrebbe che trarre giovamento dall'assenza della persona fisica rappresentante della Procura in grado di proporre ulteriori rilievi ad adiuvandum dell'ipotesi accusatoria.

PQM


La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Di Vincenzo Sabato in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto, derubricando nell'ipotesi di incauta medicazione, applica allo stesso la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento del cavallo Taniotta Luis dall'ordine di arrivo del premio "Realizzatore" disputatosi il 5 aprile 2016 all'ippodromo di Aversa e da quello di tutte

le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione
oggetto del presente procedimento.

Roma, 13/12/2016

Presidente f.f.
Avv. Stefano Grassi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Grassi', written over the printed name.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
064/16	13/12/2016	017/17	14 MAR 2017	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2016 il giorno 13 dicembre, nei locali della sede di Via XX Settembre, 20 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai Signori:

Avv. Stefano Grassi Presidente f.f.
Avv. Leonardo Patané Componente
Avv. Luca Ghelfi Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. ruolo 050/16

contro

Di Vincenzo Sabato, nato ad Arzano (NA), il 14/11/1980, codice fiscale DVNSBT80S14A455X, domiciliato in Napoli, presso lo studio legale degli Avv.ti Fabio Pugliese e Oreste Trudi, Via M. Bakunin n. 41/43.

Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo Paplov alla sostanza diossido di carbonio.

Difeso dall'Avv. Fabio Pugliese e dall'Avv. Oreste Trudi.

FATTO

Con atto di incolpazione del 5 ottobre 2016, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Di Vincenzo Sabato, allenatore del cavallo Paplov, risultato positivo alla sostanza proibita diossido di carbonio, a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Fuochi d'artificio", disputato in data 31 dicembre 2015, presso l'ippodromo di Napoli.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi di quanto normato dagli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per trenta giorni (dal 19/01/2016 al 17/02/2016) nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del Sig. Di Vincenzo Sabato, affinché la Commissione di Prima Istanza volesse disporre il distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 3 novembre 2016, la Commissione di Disciplina di I Istanza disponeva la trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Di Vincenzo Sabato.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 29 novembre 2016, regolari le notifiche, non si presentava il Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato.

Il Presidente, alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto del deposito della memoria difensiva e procura speciale.

La difesa si riportava integralmente alla memoria difensiva ed alle conclusioni ivi contenute.

La Commissione decideva come da dispositivo.

DIRITTO

L'incolpato, nel corso del procedimento, ha manifestato le proprie osservazioni all'incolpazione per cui è processo, eccependo principalmente la violazione del disposto di cui all'art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite rubricato "Comunicazioni", per non aver ricevuto tempestivo riscontro relativo alla positività rilevata in sede di analisi antidoping e, conseguentemente, di essere venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, soltanto con la comunicazione relativa alla data di fissazione dell'udienza di cui al procedimento de quo.

Tale violazione risulta lesiva dei diritti dell'odierno istante che, infatti, a causa della mancata ricezione della comunicazione, non ha potuto esercitare il proprio diritto di chiedere l'analisi del campione "B" per ottenere la conferma della positività delle analisi, così come prescritto dal citato Regolamento.

Osserva, inoltre, la difesa che la sostanza riscontrata non è proibita in valore assoluto ma il Regolamento ne prevede una soglia minima, motivo ulteriore per cui le uniche analisi espletate in prima istanza necessitavano di un successivo riscontro in contraddittorio.

Considerato quanto sopra, in primis, l'incolpato chiede l'invalidità del procedimento e contestuale sua assoluzione.

In secondo luogo, il Sig. Di Vincenzo invoca quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento che così recita: " ... *in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve, fermo restando il distanziamento totale dall'ordine di arrivo, la Commissione di disciplina di I istanza, valutate le circostanze, potrà applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria*".

Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere esaminare la memoria difensiva e la documentazione prodotta dalla difesa, dove viene dettagliato l'iter delle comunicazioni relative alla positività riscontrata e, provato per tabulas, come il Sig. De Vincenzo sia venuto a conoscenza della riscontrata positività, solo in data 3 novembre 2016, con la comunicazione della data di fissazione del procedimento de quo.

Ne consegue, quindi, il mancato rispetto del dettato normativo, nel punto in cui prevede che la comunicazione di cui sopra vada eseguita con la massima tempestività affinché l'incolpato possa avanzare la richiesta di effettuazione dell'analisi del campione "B" a maggiore tutela dei suoi diritti.

Seppur dal verbale dell'Unirelab risulta che la convocazione per l'effettuazione delle seconde analisi veniva fissata direttamente per il 31 dicembre 2015, essendo il diossido di carbonio sostanza volatile, il Regolamento prevede all'art. 10 che le seconde analisi siano a scelta del richiedente in uno dei laboratori indicati dall'Amministrazione accreditati secondo la vigente normativa, senza alcuna eccezione per il diossido di carbonio e nel caso di specie, tale dettato, non è stato rispettato.

Considerato quanto sopra, la difesa ha introdotto degli elementi validi atti ad escludere la responsabilità dell'evento doping a carico del Sig. Di Vincenzo, pertanto, non può ritenersi non raggiunta la prova dell'estraneità ai fatti da parte dello stesso, provata per tabulas.

Con riferimento alla censura dell'interpretazione autentica dell'art. 16 del Regolamento in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante della Procura della disciplina in udienza va detto che tale rilievo non è meritevole di pregio, ritenendo questa Commissione innanzitutto legittima la detta interpretazione autentica fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012, né la difesa fa rilevare alcun profilo sostanziale di lesione al diritto di difesa scaturito da tale assenza visto che, in ipotesi, l'incolpato non potrebbe che trarre giovamento dall'assenza della persona fisica rappresentante della Procura in grado di proporre ulteriori rilievi ad adiuvandum dell'ipotesi accusatoria.

PQM

La Commissione assolve il Sig. Sabato Di Vincenzo dall'addebito mossogli.

Conferma l'ordine di arrivo del premio "Fuochi d'artificio" disputatori a Napoli il 31/12/2015.

Roma, 13/12/2016

Il Presidente f.f.
Avv. Stefano Grassi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche e del deposito di memoria difensiva dell'Avv. Massimo Gentile in qualità di difensore dell'incolpato.

All'udienza era presente per l'incolpato il predetto difensore che depositava ulteriore documentazione. La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Toro Seduto" del 16.09.2015, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "DIFILLINA", farmaco derivante dalla Teofillina ad azione broncodilatatore.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

In ordine all'eccezione avanzata dal difensore Avv. Gentile secondo cui il Sig. Riccio non era, al tempo della corsa, il reale allenatore del cavallo, tale eccezione va rigettata poichè la documentazione prodotta dalla difesa non è sufficiente a dimostrare tale tesi.

Infatti, la predetta eccezione difensiva è carente di un documento scritto dall'ufficio tecnico corse che possa escludere che il Sig. Riccio fosse allenatore del cavallo al momento della corsa, non essendo a tal fine sufficiente una dichiarazione orale o una semplice telefonata fatta dal collaboratore dell'ufficio Sig. Moccia.

Tuttavia, tenuto conto della prescrizione medica con la quale il Dott. Fabio Brandi, dopo aver visitato il cavallo, aveva prescritto al medesimo, nella data del 30 agosto 2016, dei farmaci contenenti le sostanze poi riscontrate nei controlli antidoping, e tenuto anche conto del fatto che, successivamente, in data 16 settembre 2016, il cavallo, rispettando i tempi previsti dal veterinario, aveva regolarmente corso senza avere ancora probabilmente smaltito il farmaco somministrato, risultando di conseguenza positivo, la condotta dell'incolpato, non può che rientrare nella fattispecie dell'art. 11 ultimo comma del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto trattasi di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve.

Infatti, nel caso in ispecie, a prescindere dalla prescrizione medica, il Sig. Riccio Gennaro, quale allenatore e quindi unico responsabile del cavallo, avrebbe dovuto avere una maggiore cautela che doveva concretizzarsi nell'evitare di far correre il cavallo, considerato il poco lasso di tempo trascorso tra la somministrazione del farmaco e la gara.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato con la presenza di una recidiva derivante dalla decisione n. 1661/2016 della



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Commissione di Appello, la pena pecuniaria viene raddoppiata e si ritiene congruo addebitare allo stesso la sanzione della multa di euro 1.000,00 (mille/00) ed il distanziamento totale del cavallo Transvaal JBay dall'ordine di arrivo del Premio "Toro Seduto" del 16 settembre 2015, tenutosi presso l'Ippodromo di Pontecagnano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. **RICCIO GENNARO** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto, derubricando la violazione nell'ipotesi di incauta medicazione, applica allo stesso la sanzione della multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della constatata recidiva relativa alla decisione della Commissione di Appello n. 1661/2016.

Ordina il distanziamento totale del cavallo **TRANSVAAL JBAY** dall'ordine di arrivo del Premio "Toro Seduto" disputatosi il 16/09/2015 all'ippodromo di Pontecagnano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Lura Garrone, che ha depositato memoria difensiva nell'interesse dell'incolpato nella quale si deduce che il medesimo ha tenuto una condotta incolpevole e che l'evento doping (in assenza di una quantificazione della sostanza rinvenuta) è ascrivibile ad una contaminazione ambientale. Conclude la difesa del Barelli per l'assoluzione.

Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Rilevato che: dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore dell'incolpato.

Considerato che: la responsabilità dell'allenatore non viene graduata a seconda del grado di colpevolezza o di incolpevolezza, trattandosi nello specifico di una c.d. responsabilità oggettiva, non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, le conclusioni dell'incolpato non possono essere accolte. La Commissione ha peraltro consultato, nell'ambito dell'attività istruttoria ad essa concessa, il ruolo generale dei procedimenti disciplinari pendenti innanzi alla stessa, non riscontrando altre positività segnalate per la giornata di corse di Torino del 05/02/2016 alla sostanza Metocarbamolo. Considerato inoltre che, ai fini della quantificazione della sanzione, si deve avere riguardo alla sostanza somministrata e alla capacità della medesima di alterare le prestazioni del cavallo.

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **Barelli Fausto** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (euro cinquecento). Ordina il distanziamento totale del cavallo SCHEGGIA CAM dall'ordine di arrivo del premio BETELAG IPPICA VIVA disputatosi il 05.02.2016 all'ippodromo di Torino e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 - dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore dell'incolpato. Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve avere riguardo alla sostanza somministrata e alla capacità della medesima di alterare le prestazioni del cavallo;


P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **CATELLO SAVARESE** in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (euro mille) in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 015/16.

Ordina il distanziamento totale del cavallo **UNIVERSITY FOX** dall'ordine di arrivo del premio **UNIFORZ** disputatosi il 27.04.2016 all'ippodromo di Roma e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi



IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche e del deposito di memoria difensiva dell'incolpato con relativi allegati.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa "Prova di riqualifica" del 27.01.2016, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "IDROSSIETILPROMAZINA SULFOSSIDO", farmaco ad azione antipsicotica neurolettica.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Tuttavia, tenuto conto della memoria difensiva ed in particolare della prescrizione medica con la quale il Dott. Cesare Savarese, dopo aver visitato il cavallo, aveva prescritto al medesimo, nella data del 18 gennaio 2016, dei farmaci contenenti le sostanze poi riscontrate nei controlli antidoping, e tenuto anche conto del fatto che, successivamente, in data 27 gennaio 2016, il cavallo, rispettando i tempi previsti dal veterinario, aveva regolarmente corso e probabilmente, a causa di una coda terapeutica, non aveva ancora smaltito il farmaco somministrato, risultando di conseguenza positivo, la condotta dell'incolpato, non può che rientrare nella fattispecie dell'art. 11 ultimo comma del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, sicchè trattasi di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve.

Infatti, nel caso in specie, a prescindere dalla prescrizione medica, il Sig. Pedrazzi Romolo, quale allenatore e quindi unico responsabile del cavallo, avrebbe dovuto avere una maggiore cautela che doveva concretizzarsi nell'evitare di far correre il cavallo, considerato il poco lasso di tempo trascorso tra la somministrazione del farmaco e la gara.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato priva di recidive, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sanzione della multa di euro 500,00 (cinquecento/00) ed il distanziamento totale del cavallo Painkiller Va dall'ordine di arrivo della corsa "Prova di riqualifica" del 27 gennaio 2016, tenutosi presso l'Ippodromo di Roma e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. PEDRAZZI ROMOLO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto, derubricando nell'ipotesi di incauta medicazione, applica allo stesso la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo PAINKILLER VA dall'ordine di arrivo del Premio "Prova di riqualifica" disputatosi il 27/01/2016 all'ippodromo di Roma e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

Ruolo N° 071/16	Decreto Disciplinare N° 022/17	Depositato il 21 MAR 2017	Il Segretario
--------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 153/15, depositata in data 05 Ottobre 2016 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. TUFANO FRANCESCO, nella sua qualità di allievo guidatore, per aver utilizzato senza autorizzazione le piste dell'ippodromo di Agnano/Napoli in data 30/11 e 18/12/2015;
- Vista la segnalazione dell'amministratore delegato della Società Ippodromi Partenopei srl di Napoli, dott. Luca D'Angelo con la quale lo stesso evidenziava che il Sig. Tufano Francesco si portava con due cavalli, uno attaccato al ghig ed uno sottomano sulla pista di galoppo in data 30/11/2015, nonché in data 18/12/2015 alle ore 11,00 si allenava sulla pista da corse al trotto fuori orario ed in un giorno in cui vigeva il divieto, rimuovendo i cartelli segnalatori di "pista chiusa", violando così gli Artt.li 9, 10 e 11 del vigente Regolamento interno dell'ippodromo di Agnano;
- ritenuta provata *per tabulas* la reiterata violazione del Regolamento Interno dell'ippodromo;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame - quella della multa nella misura di €. 150,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. TUFANO FRANCESCO nella sua qualità di allievo-guidatore

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 150,00.

Avvisa il Sig. TUFANO FRANCESCO che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 21 MAR 2017

Il Giudice Monocratico
Avv. Stefano GRASSI